

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Il decreto Rilancio rimanda a settembre anche gli avvisi bonari - pag. 2
- Decreto Rilancio: ISA attenuati per tenere conto degli effetti della crisi - pag. 4
- Deducibilità degli interessi passivi e incentivi alla capitalizzazione: quello che non c'è nel decreto Rilancio - pag. 6
- Decreto Rilancio: moratoria sui corrispettivi telematici fino al 1° gennaio 2021 - pag. 9

LAVORO E PREVIDENZA

- Fase 2 e riapertura dei servizi di ristorazione: misure di sicurezza per lavoratori e clienti - pag. 16
- Contratti a termine: proroga e rinnovi con "Rilancio" a metà - pag. 18
- Stabilimenti balneari e spiagge libere: misure di sicurezza anti Covid-19 - pag. 20
- Sicurezza anti-Covid19: scudo penale per il datore di lavoro virtuoso - pag. 24
- Operai agricoli: disconoscimento dell'inquadramento aziendale - pag. 25

FINANZIAMENTI

- COVID-19: sempre più numerose le richieste di liquidità da famiglie e imprese - pag. 29

IMPRESA

- Albo gestori della crisi d'impresa: adempimenti formativi per l'iscrizione ai tempi del Covid-19 - pag. 30
- Brexit: i commercialisti istituiscono un gruppo di lavoro - pag. 32

IN EVIDENZA

Contratti a termine: proroga e rinnovi con "Rilancio" a metà

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dotttrinalavoro.it

Il decreto Rilancio dispone anche in materia di proroga e di rinnovo dei contratti a termine. A distanza di pochi giorni dalle novità apportate dalla legge di conversione del decreto Cura Italia al fine di agevolare la gestione dei contratti a tempo determinato in scadenza per le aziende che fruiscono degli ammortizzatori sociali COVID-19, il legislatore sembra fare un - seppur piccolo - passo in più: per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere anche in assenza di una delle causali consentite. L'esame della norma svela, però, molte sorprese.

La bozza del **decreto Rilancio** (ex decreto Aprile) prevede la possibilità di **prorogare e rinnovare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**. L'articolo, così come è stato scritto, presenta alcune criticità che mi auguro vengano riviste prima della sua emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, appare quasi un nonsense, in considerazione del fatto che era già stato previsto dalla legge n. 27/2020, di conversione del **decreto Cura Italia** e che quindi bastava solo un intervento limitato ad apportare le



Il decreto Rilancio rimanda a settembre anche gli avvisi bonari

di Antonio Zappi

Gli avvisi bonari si pagano entro il 16 settembre 2020. Il decreto Rilancio rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti - in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto - anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti delle liquidazioni automatizzate e del controllo formale su base documentale degli oneri detraibili e deducibili, incluse le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Rinviati al 16 settembre 2020 i pagamenti degli **avvisi bonari**, e delle relative rate, in scadenza dall'8 marzo alla data "antecedente" all'entrata in vigore del nuovo decreto Rilancio; si potrà versare in unica soluzione entro il 16 settembre (o in 4 rate).

Già l'art. 68 del decreto Cura Italia aveva circoscritto la sospensione dei termini di versamento ai carichi affidati all'agente della riscossione, ma se la riscossione della somma non fosse stata ancora affidata al concessionario e le Entrate si fossero limitate, a seguito della liquidazione della dichiarazione, ad inviare solo l'avviso bonario la somma dovuta in questione non era sospesa e ciò anche laddove la scadenza prevista per il pagamento fosse compresa nell'arco temporale intercorrente tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, in quanto



Fisco

Verso il Consiglio dei Ministri

Il decreto Rilancio rimanda a settembre anche gli avvisi bonari

di Antonio Zappi

Gli avvisi bonari si pagano entro il 16 settembre 2020. Il decreto Rilancio rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti - in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto - anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti delle liquidazioni automatizzate e del controllo formale su base documentale degli oneri detraibili e deducibili, incluse le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Rinviati al 16 settembre 2020 i pagamenti degli **avvisi bonari**, e delle relative rate, in scadenza dall'8 marzo alla data "anteriore" all'entrata in vigore del nuovo decreto Rilancio; si potrà versare in unica soluzione entro il 16 settembre (o in 4 rate).

Già l'art. 68 del decreto Cura Italia aveva circoscritto la sospensione dei termini di versamento ai carichi affidati all'agente della riscossione, ma se la riscossione della somma non fosse stata ancora affidata al concessionario e le Entrate si fossero limitate, a seguito della liquidazione della dichiarazione, ad inviare solo l'avviso bonario la somma dovuta in questione non era sospesa e ciò anche laddove la scadenza prevista per il pagamento fosse compresa nell'arco temporale intercorrente tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, in quanto il legislatore non ha fatto espresso riferimento all'interno dell'art. 68 citato alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per la liquidazione automatica (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), o derivanti dal controllo formale dei modelli (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

Rimessione in termini

Ora, in considerazione del protrarsi degli effetti del periodo emergenziale sulla liquidità delle imprese e dei cittadini, il **decreto Rilancio** rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le predette comunicazioni degli esiti delle **liquidazioni automatizzate** e del **controllo formale** su base documentale degli oneri detraibili e deducibili, incluse le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Si dà, quindi, respiro anche a quei contribuenti che, trovandosi in una situazione di carenza di liquidità, erano stati di fatto obbligati a pagare al fine di evitare la decadenza dalle specifiche riduzioni sanzionatorie previste e dal piano di rateazione dell'avviso bonario.

Il sistema, quindi, recupera un'opportuna coerenza, attesa la circostanza che senza questo intervento a oggi sono stati penalizzati, tra i contribuenti non in regola con l'Eriario, proprio i migliori tra essi, ovvero proprio coloro che stavano cercando di far fronte, in ritardo ma con correttezza, a un debito erariale appena liquidato dall'Amministrazione finanziaria e già prima dell'iscrizione a ruolo dello stesso.

Sospensione generalizzata dei termini

Tale intervento legislativo, peraltro, rientra in un programma più ampio di sospensione generalizzata anche dei termini di pagamento di somme intimate mediante avvisi di accertamento e di liquidazione, il quale comprende anche i versamenti scaturenti da dilazioni dei ruoli e dalla **pace fiscale**.

Viene, inoltre, prevista anche una generale sospensione dei versamenti di tutte le somme (prima rata o rate successive) derivanti da **accertamento con adesione**, **mediazione e conciliazione giudiziale**, così come per accertamenti in tema di registro, ipo-catastali e successioni/donazioni e per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta.

Anche in questo caso, per la proroga si richiede che il termine di versamento cada nella sospensione fino al 31 maggio 2020 e il pagamento andrà eseguito **entro il 16 settembre 2020**, senza aggravio di sanzioni e interessi, anche con possibilità di rateazione sino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

Slitta, invece, dal 31 maggio 2020 al **31 agosto 2020** la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi, mentre le dilazioni dei ruoli in essere dall'8 marzo 2020 e quelle richieste sino al 31 agosto decadranno non, come di regola, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci rate.

Da ultimo, va segnalato che le rate da **rottamazione** dei ruoli (articoli 3 e 5, D.L. n. 119/2018) e da **saldo e stralcio** degli omessi versamenti che scadono nel

corso del 2020 potranno essere pagate **entro il termine del 10 dicembre 2020**, mentre i debitori che fossero decaduti nel 2019 da questi istituti, superando la precedente inibizione prevista dal D.L. n. 119/2018, potranno dilazionare il debito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Una boccata d'ossigeno viene, altresì, accordata anche ai contribuenti alle prese con altre procedure definitive del D.L. n. 119/2018 (**definizione delle liti, dei PVC**) tramite una proroga al 16 settembre 2020 delle

rate che scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Nel periodo che intercorre tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 non opererà anche il **blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 e sino al 31 agosto 2020 sono sospesi anche i **pignoramenti** presso terzi disposti da Agenzia delle Entrate-Riscossione e dai concessionari locali, aventi ad oggetti salari, stipendi e altre indennità relative a rapporti di lavoro e pensioni.

Fisco

Verso il Consiglio dei Ministri

Decreto Rilancio: ISA attenuati per tenere conto degli effetti della crisi

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Rilancio introduce alcune misure finalizzate ad adeguare l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per i periodi d'imposta 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza Covid-19. A tal fine la SOSE, attraverso la valorizzazione delle banche dati amministrative, ossia evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi, dovrà definire specifiche metodologie per tenere conto degli effetti di natura straordinaria connessi alla crisi economica in atto. Allo studio l'introduzione di ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicabilità degli ISA.

Tra le numerose novità in materia fiscale contenute nel **decreto Rilancio**, è prevista una norma che pone le basi a un **adeguamento** della normativa in materia di **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**, al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza Covid-19.

Nonostante l'intervento delineato nel provvedimento sia apprezzabile sul piano degli intenti è possibile affermare che le esigenze di gettito non hanno consentito di mettere in piedi un **intervento più drastico** che si sarebbe potuto ottenere solamente considerando il periodo d'imposta 2020 quale "periodo di non normale svolgimento dell'attività", con conseguente esclusione dall'applicazione degli indici per la generalità dei contribuenti. In tal senso non ha trovato accoglimento la proposta contenuta nel documento pubblicato da Confindustria e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Le pagelle fiscali

Introdotti dall'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, dal periodo d'imposta 2018, gli ISA hanno definitivamente sostituito gli studi di settore e i parametri. Tali indici rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire agli operatori economici un riscontro sul relativo livello di **affidabilità fiscale** nell'ottica di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di rafforzamento della collaborazione con l'amministrazione finanziaria.

Si tratta di indicatori costruiti con una **metodologia statistico-economica** basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Al raggiungimento di determinati livelli di affidabilità fiscale consegue il riconoscimento di specifici vantaggi. A seconda del valore raggiunto, per esempio, i contribuenti possono essere esclusi da alcuni tipi di

controlli o beneficiare della riduzione dei termini di accertamento o essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti.

Leggi anche ISA 2019: per i "premi" pronte le nuove pagelle di affidabilità

ISA e Coronavirus: cosa cambia

Nonostante l'ottica di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria che dovrebbe caratterizzare l'applicazione degli ISA, la normativa in vigore (art. 9-bis, comma 14) attribuisce alle risultanze degli indici un ruolo guida nella definizione delle **strategie di controllo** basate sull'**analisi del rischio di evasione fiscale**. Di qui le preoccupazioni per i contribuenti, già fortemente colpiti dall'emergenza Coronavirus, per le conseguenze derivanti dall'applicazione degli ISA in un contesto caratterizzato dalle ripercussioni economiche della crisi epidemiologica.

In quest'ottica il decreto Rilancio stabilisce che per i **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021**, al fine di tenere conto degli **effetti di natura straordinaria** della crisi economica in atto, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicabilità degli ISA, la SOSE definisca "specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni" con l'importante precisazione che tali interventi non dovranno richiedere l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi per i contribuenti.

I **correttivi** da apportare, infatti, dovranno essere valutati attraverso la valorizzazione delle informazioni già accessibili da parte dell'amministrazione finanziaria "utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione", direttamente le banche dati disponibili.

L'intervento normativo richiama espressamente quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 7, D.L. n. 50/2017 secondo cui "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti".

È altresì previsto che, valutate le specifiche proposte della commissione degli esperti di cui all'art. 9-bis, comma 8, D.L. n. 50/2017, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale.

Il decreto dispone inoltre lo **slittamento dal 31 dicembre al 31 marzo e da fine febbraio al 30 aprile** dei termini previsti dal comma 2 dell'art. 9-bis per l'**approvazione degli indici** e per la loro eventuale **integrazione**.

Da ultimo il decreto contiene una previsione atta ad ammorbidire gli effetti dell'applicazione degli ISA

nella definizione delle strategie di controllo di cui al citato comma 14 dell'art. 9-bis.

A tal fine, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno tenere conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

Analogamente, per il **periodo d'imposta 2020**, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Fisco

Aiuti fiscali alle imprese

Deducibilità degli interessi passivi e incentivi alla capitalizzazione: quello che non c'è nel decreto Rilancio

di Annalisa Donesana - Dottore commercialista in Milano, Presidente Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria AIDC

Tenuto conto della prevedibile drastica riduzione del reddito operativo lordo delle imprese nonché l'incremento degli oneri finanziari, a causa dell'emergenza Covid-19, sarebbe opportuno eliminare il limite alla deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa con riguardo al periodo d'imposta 2020, prevedendo un aumento della soglia di deducibilità rispetto all'attuale 30% del ROL non solo per il periodo d'imposta corrente ma anche nei periodi di imposta successivi (ad esempio 6 anni in linea con la durata massima delle nuove erogazioni di finanziamento). Tali misure dovrebbero essere accompagnate anche da idonei incentivi fiscali alla ricapitalizzazione delle imprese con rafforzamenti per l'ACE. Ma di tutto questo nel decreto Rilancio non c'è traccia (o quasi).

Le misure di salvaguardia che sono state adottate per contrastare la forte contrazione di liquidità per l'attività economica e produttiva a seguito dell'epidemia si sono sinora sostanzialmente rette su **due pilastri**:

- le moratorie dei finanziamenti già erogati o accordati da banche e intermediari finanziari, da un lato;
- il rilascio di garanzie a favore di nuova finanza da parte del sistema bancario e finanziario, dall'altro.

Per coerenza normativa si dovrebbero introdurre normative atte a incrementare le soglie di **deducibilità degli interessi passivi** e incentivi per la **capitalizzazione delle imprese**, misure non ancora interamente incluse nel decreto Rilancio.

Le misure dei decreti Cura Italia e Liquidità

Il decreto Rilancio contiene una ciclopica mole di norme per affrontare la crisi pandemica, che introducono molte novità nei diversi settori imprese, lavoro, famiglie, fisco e molto altro.

Poche sono però le misure a favore della **capitalizzazione delle imprese** e non vi sono disposizioni atte ad ampliare la **deducibilità degli interessi passivi** che aumenteranno tenuto conto anche diverse forme di sostegno liquidità alle imprese.

Le principali misure introdotte a sostegno delle liquidità delle imprese hanno infatti interessato soprattutto la **moratoria dei debiti** e la **concessione di garanzie**. Ricordiamo infatti che nel **decreto Cura Italia** di marzo è stata prevista la moratoria fino al 30 settembre 2020 del rientro dai finanziamenti bancari a breve e medio termine e del pagamento delle rate in scadenza dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (art. 56, D.L. n. 18/2020).

Con il **decreto Liquidità** di inizio aprile, il Governo ha sostenuto lo strumento delle garanzie pubbliche per favorire l'erogazione di nuova liquidità alle imprese da parte del sistema bancario.

Per quanto queste misure cerchino di garantire ulteriori finanziamenti alle imprese, è indubbio che a seguito dell'erogazione degli stessi, il **carico degli oneri finanziari** aumenterà nei **bilanci già gravemente pregiudicati** in termini economici per la perdita di fatturato legato al periodo di lockdown e restrizioni successive.

Tali previsioni economiche hanno portato il Governo a intervenire anche sulle norme del Codice civile che impongono alle società di capitali di coprire le perdite, attraverso riduzioni e/o ricostituzioni del capitale sociale.

Sono state quindi sospese le disposizioni degli articoli 2446 e 2447 (per le S.p.a.) e 2482-bis e 2482-ter c.c. (per le S.r.l.), ma solo se le perdite sono state maturate nel corso di esercizi sociali che chiudano in una data compresa entro il 31 dicembre 2020.

È evidente che lo scopo di tale disposizione è di evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi in atto, porti un numero elevatissimo di imprese e relativi organi societari nella drammatica situazione di scegliere tra l'immediata **messa in liquidazione** delle società (in mancanza di apporti di capitale dei soci a copertura perdite) e il rischio di esporsi alla **responsabilità** in quanto, ai sensi dell'art. 2486 del Codice civile, al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Il Governo ha voluto dunque disattivare l'obbligo dell'adozione di misure che inevitabilmente produrrebbero l'abnorme risultato di provocare l'interruzione della continuità aziendale di imprese che, senza la contingenza in corso, sarebbero pienamente performanti. Tuttavia, non sono state introdotte nei decreti ad oggi emanati disposizioni atte ad incentivare la

capitalizzazione di tali società.

Contrariamente è stata introdotta anche una **deroga** sulla disciplina dei **finanziamenti soci**.

Infatti, con i provvedimenti presi dal governo per affrontare l'emergenza Coronavirus, i finanziamenti dei soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non saranno equiparabili ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, non saranno posticipabili rispetto ai crediti vantata dai fornitori e da altri creditori chirografari della società.

In sintesi, l'azione di contrasto all'emergenza economica messa in atto si è sinora sostanzialmente concretizzata in interventi che sono per lo più finalizzati ad **aumentare l'indebitamento delle imprese** favorendo anche il fenomeno della cosiddetta **sottocapitalizzazione**.

Deducibilità degli interessi passivi

Nell'attuale situazione di emergenza, la perdurante applicazione di questa normativa costituirebbe un evidente **disincentivo** al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.

Tuttavia, il Governo non può limitarsi a favorire l'indebitamento bancario, come soluzione al superamento della crisi, senza modificare le norme dell'art. 96 TUIR che limitano la **deducibilità degli interessi passivi** dal reddito di impresa.

Ricordiamo che dal periodo d'imposta 2019, con la modifica apportata dal decreto ATAD, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b, TUIR), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta e (novità) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti.

Inoltre, l'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30% del ROL relativo al periodo d'imposta determinato con criteri fiscali e il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedente.

Il ROL (eccedente) a seguito delle novità normative introdotte dal decreto ATAD non è più riportabile in avanti indefinitamente, ma può essere portata ad incremento del ROL dei successivi 5 periodi d'imposta. Tenuto conto della prevedibile **drastica riduzione del reddito operativo lordo** si renderebbe necessario l'eliminazione di questo limite con riguardo al **periodo d'imposta 2020** con un aumento della soglia

di deducibilità rispetto all'attuale 30% del reddito lordo non solo per il periodo d'imposta corrente ma anche nei periodi di imposta successivi, 6 anni in linea con la durata massima delle nuove erogazioni di finanziamento.

Tali misure dovrebbero essere accompagnate anche da idonei incentivi fiscali alla **ricapitalizzazione** delle imprese con **rafforzamenti per l'ACE** (aiuto alla crescita economica), un'agevolazione introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. L'agevolazione era stata soppressa con la legge di Bilancio 2019 per poi essere reintrodotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 287, legge n. 160/2019) con decorrenza 2019.

Cosa prevede il decreto Rilancio

Dalla lettura del decreto Rilancio, emerge tali misure non sono previste o non emergono con la dovuta incisività.

Per quanto concerne l'aumento della deducibilità degli interessi passivi non è stata introdotta nessuna norma agevolativa.

Per quanto concerne gli aiuti in termini di capitale alle imprese, sono degne di rilievo le seguenti misure:

Con la disposizione sui **contributi a fondo perduto**, viene previsto che al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Leggi anche Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto ma non per tutti

Il meccanismo degli aiuti a fondo perduto previsti per le piccole imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato (la soglia è stata in discussione fino all'ultimo) è cambiata nelle ultime versioni del testo del decreto.

Tali contributi saranno assegnati alle imprese con ricavi non superiori a 5 milioni nello scorso periodo d'imposta, sulla base delle riduzioni di fatturato effettivamente subite.

L'indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; secondo l'ultimo testo disponibile, è del 20% per i fatturati fino a 400.000 euro, del 15% per quelli fra 400.000 e un milione e del 10% sopra.

C'è comunque un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

La norma titolata "**Rafforzamento patrimoniale medie imprese**", ancora in fase discussione, ha l'obiettivo di rafforzare il patrimonio delle imprese, che abbiano subito una perdita di fatturato di almeno il 33% a marzo-aprile 2020, istituendo una specifica **detrazione di**

imposta in caso di aumento di capitale non inferiore a 250.000 euro realizzato entro la fine dell'anno: il contribuente potrà detrarre il 20% della somma investita nel capitale sociale, fino a un investimento massimo di due milioni.

Per quelle sopra i 50 milioni di euro, l'intervento sarà attuato attraverso l'operazione **"Patrimonio destinato"** di Cassa depositi e prestiti.

Per le imprese da 10 a 50 milioni di euro dovrebbe applicarsi il cosiddetto "pari passu", in cui lo Stato "accompagna" le ricapitalizzazioni private con somme analoghe a quelle messe dai soci. Previsto a questo riguardo lo stop a dividendi e distribuzioni di riserva

I webinar d'autore di One FISCALE One FISCALE ti invita al ciclo di incontri live gratuiti dedicati ai fiscalisti. Gli incontri, tenuti da Annalisa Donesana e Antonio Zappi, analizzano temi di attualità come l'erogazione di liquidità e l'accertamento fiscale nell'era

del Covid-19.

Il **primo** di questi incontri è dedicato a **"Come i commercialisti assistono le imprese per l'erogazione della liquidità e la gestione della relativa fiscalità"**

Giovedì 14 maggio 2020, ore 14.00-15.00

Programma:

- l'erogazione dei finanziamenti alle imprese ai sensi D.L. n. 23/2020;
- il ruolo del professionista a sostegno delle imprese per l'erogazione della liquidità;
- casistiche analizzate - documentazione e implicazioni fiscali.

Docente: **Annalisa Donesana**, Dottore commercialista in Milano e Presidente Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria AIDC. In **fase di accreditamento per 1 CFP** presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili.

La partecipazione è gratuita, iscriviti subito

Fisco

Verso il Consiglio dei Ministri

Decreto Rilancio: moratoria sui corrispettivi telematici fino al 1° gennaio 2021

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Sui corrispettivi telematici, moratoria delle sanzioni prorogata fino al 2021: lo prevede il decreto Rilancio in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e il contenimento degli spostamenti non essenziali. In particolare, fino al 1° gennaio 2021, non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi - entro il termine del 1° luglio 2020 - del registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi.

Il decreto Cura Italia non ha esplicitamente previsto **nessuna sospensione** per i soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi e, nella circolare n. 8/E/2020 (risposta 1.7), è stata esclusa l'operatività della sospensione degli adempimenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi, che insieme alla memorizzazione e all'emissione del documento commerciale costituisce un **unico adempimento** ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi.

Leggi anche Fattura elettronica e corrispettivi senza sospensione da Coronavirus

Secondo l'Agenzia delle Entrate, trattandosi di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web "documento commerciale on line"), la trasmissione telematica dei corrispettivi non può essere sospesa, prevalendo, così come accade per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali. Nella successiva circolare n. 11/E/2020 (risposte n. 2.4 e ss.) è stato precisato che la sospensione degli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 si applica ai termini previsti per la **trasmissione dei dati** relativi alle verificazioni periodiche sui misuratori fiscali e dell'elenco dei tecnici abilitati alla verifica (Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 maggio 2005) e per le **verificazioni periodiche** sui misuratori fiscali.

Da ultimo, il **decreto Rilancio** interviene sul fronte sanzionatorio, **prorogando la moratoria delle sanzioni** prevista dall'art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015, sicché - **fino al 1° gennaio 2021 - non saranno punibili** le violazioni commesse dagli operatori che non siano in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, del registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi.

Regime sanzionatorio

La non punibilità è riferita alle violazioni disciplinate dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, secondo cui, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicano le **sanzioni** previste nelle ipotesi di violazione degli obblighi di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997. Si tratta, rispettivamente, della sanzione pari al **100% dell'imposta** corrispondente all'**importo non documentato**, con un minimo di 500 euro e, nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all'interno di un quinquennio, della **sospensione** da tre giorni ad un mese della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

L'omesso tempestivo invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall'acquirente, costituisce **violazione potenzialmente** in grado di **ostacolare l'attività di controllo**, relativa non solo ai corrispettivi in sé, ma anche ad ulteriori adempimenti, come le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA *ex art. 21-bis* del D.L. n. 78/2010, oltre ad impedire il rispetto dei doveri istituzionali dell'Amministrazione finanziaria. Per questa ragione, nella risposta all'interpello n. 9 del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha escluso che alla violazione in esame possa applicarsi l'**esimente** contenuta nell'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui "non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla circolare n. 3/E/2020 (§ 5), secondo cui, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo

sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'**unica sanzione** ex articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. L'Agenzia, in tal modo, intende **parificare**, sotto il profilo sanzionatorio, il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione a colui che, dopo una memorizzazione infedele, abbia inviato regolarmente il relativo dato.

Naturalmente, l'infrazione dell'omissione si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, restando ferma la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

L'Agenzia nulla ha specificato in merito alla possibilità di applicare, in maniera non cumulativa, ma alternativa, l'istituto del "**cumulo giuridico**" di cui all'art. 12 dello stesso D.Lgs. n. 472/1997. Tale soluzione dovrebbe, tuttavia, essere percorribile in conformità a quanto esplicitamente espresso dal principio di diritto n. 23/E/2019 per l'analoga ipotesi dello scarto, da parte del Sistema di interscambio, del file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche, che integra la fattispecie di omessa fatturazione (cfr. provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 164664/2019, § 2.4).

Le sanzioni previste nel caso in cui non sia regolarmente adempiuto l'obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi sono applicate anche nell'ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da **eventi straordinari**, come un dispositivo fuori servizio. In tale eventualità, da considerare eccezionale, nella circolare n. 3/E/2020 (§ 5) è stato chiarito che la memorizzazione elettronica deve essere effettuata mediante procedure alternative (nella specie, l'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile per non incorrere in sanzioni.

Proroga della moratoria delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021

L'art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 127/2015 stabiliva che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente **dal 1° luglio 2019** per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro

e **dal 1° gennaio 2020** per gli altri soggetti, le sanzioni di cui sopra non si applicassero in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Il decreto Rilancio, modificando tale disposizione, prevede che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000 e **fino al 1° gennaio 2021** per gli altri soggetti, il regime sanzionatorio sopra esposto non si applichi in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Pertanto, la norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 nei confronti degli **operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico**, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Come precisato dalla Relazione illustrativa, resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di **emettere scontrini o ricevute fiscali, annotare i corrispettivi** nel relativo registro e trasmettere telematicamente, con cadenza mensile, i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 236086/2019.

Soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

La proroga interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, relative ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Prima della modifica normativa era previsto che tali soggetti, **a decorrere dal 1° luglio 2020**, dovessero utilizzare i registratori telematici per adempiere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria. Per effetto della proroga, **slitta al 1° gennaio 2021** il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.

Fisco

Dal CNDCEC

Coronavirus: sospeso il decorso del termine per ricorrere innanzi al Consiglio Nazionale

Il decorso del termine per ricorrere in via amministrativa innanzi al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Disciplina Nazionale resta sospeso ai sensi del Decreto Cura Italia, trattandosi di termine propedeutico per dare avvio al nuovo procedimento amministrativo, con la conseguenza che anche la esecutività del provvedimento viene posticipato al 16 maggio 2020. Lo ha reso noto il CNDCEC mediante l'informativa n. 45 del 12 maggio 2020 con cui ha fornito importanti chiarimenti sulla sospensione dei termini e sui procedimenti amministrativi.

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 45 del 12 maggio 2020 con riferimento all'emergenza da **Coronavirus** e alle indicazioni sulla sospensione dei termini per la proposizione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale, al Consiglio di Disciplina Nazionale e sull'efficacia esecutiva dei provvedimenti. Il Decreto Cura Italia ha previsto che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, così come prorogato dal Decreto Liquidità al **15 maggio 2020**.

Quanto ai procedimenti disciplinari, il Regolamento stabilisce che spirato il **termine per l'impugnazione**, decorrente dalla data di notifica all'incolpato, i provvedimenti disciplinari diventano esecutivi. Il Consiglio o il Collegio deve comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto la data di esecutività del provvedimento.

Il termine per l'impugnazione è di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento. Quindi in base a quanto prescritto dal Regolamento, i provvedimenti disciplinari, emessi dai Consigli di Disciplina territoriali, differiscono la propria esecutività di trenta giorni, vale a dire fino a quando sussiste la possibilità di impugnazione dei medesimi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, in qualità di Organo amministrativo di secondo grado.

Per i ricorsi di competenza del **Consiglio Nazionale** non è previsto un differimento dell'esecutività

dell'efficacia del provvedimento in quanto sono immediatamente esecutivi ed impugnabili entro 30 giorni dalla notifica.

Occorre evidenziare che nonostante le diversità dei due tipi di ricorsi per entrambi occorre verificare se per questi sia applicabile la **sospensione dei termini** per impugnare e la sospensione dell'esecutività dei provvedimenti.

La norma fa riferimento ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Sul punto va ricordato che il **procedimento amministrativo** dell'Ordine/Collegio/Consiglio di Disciplina si conclude con la decisione dell'organo disciplinare di archiviazione o di irrogazione della sanzione disciplinare o con un provvedimento dell'Ordine (iscrizione, cancellazione).

Il provvedimento, quindi, una volta depositato e notificato ai soggetti interessati, rappresenta l'atto finale che conclude il procedimento. In realtà con l'eventuale **impugnazione** del provvedimento disciplinare da parte dell'interessato, cioè con il ricorso, si determina l'instaurarsi di un nuovo ed ulteriore procedimento amministrativo, vale a dire quello proposto innanzi al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Disciplina Nazionale, organi amministrativi di secondo grado.

Per cui con riferimento al concetto di **"termine propedeutico"** all'avvio del procedimento amministrativo, termine tra quelli sospesi dalla norma sopra richiamata, è compreso il termine per ricorrere in via amministrativa, in quanto il ricorso rappresenta l'atto propedeutico all'avvio del procedimento amministrativo di impugnazione.

Il **decorso del termine** per ricorrere in via amministrativa innanzi al Consiglio Nazionale ed al Consiglio di Disciplina Nazionale resta dunque sospeso ai sensi del Decreto Cura Italia, trattandosi di termine propedeutico per dare avvio al nuovo procedimento amministrativo, con la conseguenza che anche la esecutività del provvedimento viene posticipato al 16 maggio 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 12/05/2020, n. 45

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rottamazione ter: con la dichiarazione di adesione

non possono proseguire le procedure di pignoramento presso terzi

Con riferimento alla rottamazione ter, dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e, inoltre, con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità del contribuente. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 128 del 12 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 128 del 12 maggio 2020 riguardante la **rottamazione-ter** e l'estinzione del pignoramento presso terzi.

La "rottamazione-ter", ossia la **definizione agevolata** dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, è stata introdotta dall'articolo 3 del DL n. 119 del 2018.

Secondo quanto disposto dalla norma il debitore aveva la facoltà di manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita **dichiarazione**.

Inoltre, a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- non possono essere proseguite le **procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

- e conseguentemente, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle **procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito che a seguito della presentazione della **dichiarazione di adesione** alla cosiddetta "rottamazione-ter", per i carichi definibili che ne sono oggetto non possono essere avviate **nuove procedure esecutive** e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Ne consegue che, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di **pignoramento presso terzi** non possono proseguire.

Per cui dalla presentazione della dichiarazione di

adesione alla definizione agevolata, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal **terzo pignorato**, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità del contribuente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12/05/2020, n. 128

Fisco

Dalle Dogane

Coronavirus: l'esenzione dall'IVA per le importazioni di merci per conto dei soggetti aventi titolo

In tema di merci destinate a fronteggiare la pandemia da Coronavirus, per consentire l'applicazione dell'esenzione dai dazi e dall'IVA prevista dalla Decisione UE 491/2020 ai soggetti aventi titolo, come le Organizzazioni pubbliche inclusi Enti statali, laddove l'importatore agisca su mandato e per conto del soggetto beneficiario, per tali merci potrà essere emessa fattura senza applicazione dell'IVA. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 6 dell'8 maggio 2020. Il cedente ed il soggetto beneficiario dovranno conservare agli atti il documento doganale di importazione e la documentazione commerciale sottostante alla transazione.

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 6 in data 8 maggio 2020 sulla Decisione UE 491/2020 della Commissione Europea del 3 aprile 2020 riguardante le importazioni in franchigia di merci destinate a fronteggiare la pandemia effettuate da operatori economici per conto dei soggetti aventi titolo al beneficio dell'esenzione dal pagamento dei diritti.

La Direttiva CE 132/2009 prevede come soggetti ammessi a fruire della **franchigia dei dazi** e dell'esenzione IVA gli Enti e le Organizzazioni come:

- Enti statali;

- Enti a carattere caritativo e filantropico autorizzati dalle autorità competenti;

- Unità di pronto soccorso.

In ragione di questa norma l'Italia ed altri Stati membri hanno richiesto alla Commissione l'adozione della prevista Decisione per il riconoscimento del beneficio

e nelle more dell'adozione della Decisione, l'Agenzia delle Dogane ha stabilito la **sospensione del dazio** e dell'IVA all'importazione gravanti sulle merci necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per ciò che attiene alle procedure per lo **sdoganamento**, in data 28 marzo 2020, con Ordinanza n. 6/2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 ha disposto l'attuazione di una procedura di "**svincolo diretto**" per l'importazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) ed è stato subordinato l'accesso alla procedura di sdoganamento con svincolo diretto alla presentazione di una autocertificazione resa dall'effettivo destinatario, rientrante tra i soggetti beneficiari.

La Commissione europea ha notificato agli Stati membri la Decisione n. 491/2020 il 3 aprile, che ammette al beneficio della **esenzione dai dazi** e dall'IVA le importazioni di merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 effettuate da o per conto di:

- Organizzazioni pubbliche inclusi Enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
- Altre organizzazioni approvate dalle autorità competenti;
- Unità di pronto soccorso.

In questo caso si prevede una novità, poiché, per quanto concerne i soggetti autorizzati al regime di **esenzione**, si prevede un campo di applicazione "esteso", in quanto possono beneficiare dell'esenzione non soltanto le importazioni effettuate direttamente dalle Organizzazioni beneficiarie ma anche quelle effettuate per conto e ad immediato vantaggio delle medesime.

La procedura

L'Agenzia delle Dogane ha stabilito che, nel caso in cui l'**importazione** sia svolta non direttamente dall'Ente/Organizzazione avente titolo ma per conto dello stesso, ai fini dell'applicazione della **franchigia dai diritti doganali**, debbano essere prodotte sia la **dichiarazione** da parte del destinatario avente titolo, resa sul modulo autocertificazione per lo svincolo diretto, sia l'**autocertificazione** dell'importatore operante per conto del soggetto destinatario-avente titolo. La procedura è volta a garantire che il **regime di esenzione** trovi applicazione nella fase dell'importazione anche laddove quest'ultima sia effettuata, in base ad idonea documentazione commerciale, da società incaricata dall'Organizzazione/Ente avente titolo, nonostante detta circostanza non sia direttamente riscontrabile nella fattura che accompagna i beni all'importazione.

Quindi, in quel caso in cui le forniture non siano

territorialmente rilevanti ai fini IVA, come cessioni di beni perfezionate prima dell'operazione di importazione, è da considerare importatore l'Organizzazione/Ente destinatario dei beni, **ammesso al beneficio**, anche se le formalità doganali sono svolte per suo conto da un soggetto diverso.

La produzione del **Modulo di Svincolo Diretto**, soggetto al controllo di ADM, attesta che, prima del compimento delle operazioni doganali e della immissione in libera pratica, le merci sono state già acquistate dal destinatario finale attraverso un negozio giuridico concluso.

Dette vendite possono essere considerate vendite di merci allo Stato Estero e pertanto non soggette ad IVA. Alla conseguente immissione in libera pratica sarà applicata altresì la **franchigia dai diritti doganali**, sia nel caso risulti importatore il destinatario finale (beneficiario della franchigia), sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per conto del beneficiario.

Nella diversa ipotesi in cui la **cessione delle merci** venga effettuata nei confronti dei soggetti beneficiari successivamente all'importazione, per la quale è stata invocata l'applicazione dell'esenzione, si configurerebbe invece una operazione imponibile in Italia secondo l'aliquota ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 11 del 6 maggio 2020 che il regime di **esenzione IVA** possa essere applicato anche nei rapporti tra l'importatore e i soggetti espressamente richiamati dall'art. 1, comma 1, lettera c), della decisione della Commissione europea, purché il trasferimento abbia ad oggetto i beni importati "per loro conto" e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti dalla decisione.

Di conseguenza, per consentire l'applicazione dell'**esenzione dai dazi** e dall'IVA prevista dalla Decisione UE 491/2020 ai soggetti aventi titolo, laddove l'importatore agisca su mandato e per conto del soggetto beneficiario, per tali merci potrà essere emessa fattura **senza applicazione dell'IVA**. In ogni caso, in ragione di possibili controlli da parte delle autorità competenti, il cedente ed il soggetto beneficiario avranno cura di conservare agli atti il documento doganale di importazione e la documentazione commerciale sottostante alla transazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 08/05/2020, n. 6

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

5 per mille: pubblicato l'elenco provvisorio degli enti iscritti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi provvisori dei soggetti - enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell'Università, enti della ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche - che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2020. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato inoltre che una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici, verrà pubblicata entro il 25 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver pubblicato gli elenchi provvisori dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2020, con riferimento all'anno d'imposta 2019.

Gli elenchi riguardano:

- gli enti del Volontariato
- gli enti della ricerca scientifica e dell'Università
- gli enti della Ricerca Sanitaria
- le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

L'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici, verrà pubblicata entro il 25 maggio 2020.

Inoltre, entro il 20 maggio 2020 il legale rappresentante dell'ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione degli errori, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia territorialmente competente.

I contribuenti possono esprimere la propria scelta anche per il Comune di residenza, per sostenere le attività di carattere sociale svolte e possono esprimere la propria scelta per la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Consultal'elenco degli Enti del volontariato

Consultal'elenco degli Enti della ricerca scientifica e dell'Università

Consultal'elenco degli Enti della ricerca sanitaria

Consultal'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Contributi Inarcassa: istituite le causali contributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA. Il 27 novembre 2019 è stata stipulata la convenzione tra l'Agenzia delle entrate e l'INARCASSA, con cui è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 in data 12 maggio 2020 con cui ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA.

Nello specifico, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA).

Per tale motivo, con la convenzione del 27 novembre 2019 stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'INARCASSA, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa.

Quindi, per consentire il versamento dei contributi tramite il modello F24, sono state istituite le causali contributo di seguito indicate:

- "E085" denominato "INARCASSA - contribuzione soggettiva minima";

- "E086" denominato "INARCASSA - contribuzione soggettiva conguaglio";

- "E087" denominato "INARCASSA - contribuzione integrativa minima";

- "E088" denominato "INARCASSA - contribuzione integrativa conguaglio";

- "E089" denominato "INARCASSA - contribuzione per maternità/paternità";

- "E090" denominato "INARCASSA - contribuzione società di ingegneria".

Queste causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° giugno 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 12/05/2020, n. 22

Fisco

Imposte sui redditi

Valute estere: il cambio di aprile 2020

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2020. La misura è stabilita dal provvedimento del 13 maggio 2020 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Con provvedimento del 13 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i **cambi delle valute estere**, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di aprile 2020.

In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l'**IRPEF**, e al Titolo II, che tratta l'**IRES**, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l'art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull'IRES che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese

successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l'utilizzo delle valute si segnala l'art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come **costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili** accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del **quadro RW** laddove, ai fini della valorizzazione delle **attività finanziarie e patrimoniali** da indicare nel quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 13/05/2020, n. 196982/2020

Lavoro e Previdenza

Indicazioni INAIL

Fase 2 e riapertura dei servizi di ristorazione: misure di sicurezza per lavoratori e clienti

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

E' oramai prossima la riapertura per la somministrazione al pubblico delle attività di ristorazione su tutto il territorio nazionale. Il lockdown causato dalla necessità di prevenire il contagio da Covid-19 si è protratto per oltre due mesi e impone, adesso, l'adozione di specifiche misure volte a garantire la prevenzione della diffusione del Coronavirus. L'obiettivo individuato dal Comitato scientifico per l'emergenza istituito presso l'INAIL è di individuare le criticità tipiche di questo settore e rimodulare le misure contenitive nella organizzazione del lavoro e nella gestione della clientela. Diviene indispensabile, dunque, garantire uno specifico distanziamento, l'areazione dei locali e alcune condotte specifiche per la sicurezza.

Il nostro Paese è entrato nel pieno della **Fase 2** nel contrasto al contagio da Coronavirus. Pare ormai prossima la riapertura di **bar e ristoranti**, già ammessi alla erogazione di servizi da asporto: si tratta di attività a rischio di aggregazione medio-alto sull'analisi dei quali si è soffermato il Comitato tecnico scientifico con il fine di definire la rimodulazione delle misure contenitive alla luce delle specificità e delle modalità di organizzazione del lavoro.

Si tratta di **criteri guida** delle misure di contenimento dell'epidemia che dovranno essere adottate con gradualità e progressività per consentire anche la verifica della sostenibilità delle misure stesse.

Più di un milione di lavoratori italiani sono impiegati nel settore della ristorazione e la quasi totalità di essi è rimasta inattiva durante il **lockdown**.

I due terzi dei "ristoranti" sono con servizio mentre le formule di asporto rappresentano circa il 20% del totale. Il 56,8% dei lavoratori è impiegato nei ristoranti, il 29,1% nei bar, l'8,0% nelle mense e nei catering e il 6,1% nell'ambito della fornitura di pasti preparati.

Impatto dell'emergenza sanitaria

La quasi totalità delle imprese attive nel mondo della ristorazione, del turismo e del tempo libero ha registrato ripercussioni negative sulla propria attività durante il lockdown, con una forte flessione della clientela e con il conseguente calo del fatturato. Sono una minima parte di esse ha fatto ricorso al **servizio a domicilio**, mentre le altre hanno fermato l'attività in misura totale.

Giova rilevare che il settore della ristorazione già nell'ordinarietà deve rispettare obbligatoriamente sia specifiche **norme di igiene** degli alimenti nonché procedure ad hoc (ad es. HACCP) e, in presenza di lavoratori così come definiti dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., le relative **norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**.

Misure organizzative, di prevenzione e protezione

Le indicazioni riportate nel documento tecnico in commento tengono conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.

I clienti dovranno **indossare la mascherina** in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici).

Il principale aspetto da attenzionare è collegato alla questione del **distanziamento sociale**, poiché non appare possibile, durante il servizio, che i clienti indossino le mascherine.

E' inoltre fondamentale assicurare il **ricambio di aria naturale** e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici spesso privi di possibilità di areazione naturale.

Anche approfittando dunque della bella stagione, è opportuno privilegiare l'uso di **spazi all'aperto** rispetto ai locali chiusi, garantendo comunque il distanziamento fra i tavoli che non deve essere inferiore a 2 metri. Anche tra i commensali, poiché il pasto necessariamente avviene senza mascherina, deve essere garantita una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone.

Le sedute devono dunque essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i clienti adeguato.

Il limite massimo di capienza predeterminato è basato sull'assunto che va garantito, a ciascun cliente, un spazio non inferiore a 4 metri quadrati, fatto salvo la possibilità di adozione di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie.

Sono vietate modalità di servizio a buffet o similari.

Misure per evitare il contatto con le superfici

Il documento tecnico consiglia di utilizzare format di presentazione del **menu? alternativi** rispetto ai tradizionali:

- scritti su lavagne;
- consultabili via app e siti;
- stampati su fogli monouso.

Vanno altresì privilegiati i **pagamenti elettronici** con contactless e possibilità di barriere separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria.

E? necessario rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per clienti e personale anche in più punti in sala e, in particolare, per l'accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequentemente.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (salieri, oliere, acetiere, etc.)

Misure specifiche per i lavoratori

Le indicazioni riferite alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono elaborate alla luce di quanto già previsto nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, di seguito si riportano alcune indicazioni per i lavoratori.

Sono state definite regole comuni che riguardano sia il personale addetto alle cucine che quello addetto al servizio ai tavoli o dedicato ad attività amministrative

se presente:

- obbligo di indossare la mascherina chirurgica;
- obbligo di utilizzare **guanti in nitrile** in tutte le attività in cui ciò sia possibile;
- corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Oltre all'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, è necessario impartire un'**informazione più mirata**, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di un metro, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es., separatore in plexiglass).

Particolare attenzione deve essere posta ai **locali spogliatoi** ed ai **servizi igienici**, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.

L'areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020.

Lavoro e Previdenza

Verso il Consiglio dei Ministri

Contratti a termine: proroga e rinnovi con “Rilancio” a metà

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dotttrinalavoro.it

Il decreto Rilancio dispone anche in materia di proroga e di rinnovo dei contratti a termine. A distanza di pochi giorni dalle novità apportate dalla legge di conversione del decreto Cura Italia al fine di agevolare la gestione dei contratti a tempo determinato in scadenza per le aziende che fruiscono degli ammortizzatori sociali COVID-19, il legislatore sembra fare un - seppur piccolo - passo in più: per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere anche in assenza di una delle causali consentite. L'esame della norma svela, però, molte sorprese.

La bozza del **decreto Rilancio** (ex decreto Aprile) prevede la possibilità di **prorogare e rinnovare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato**.

L'articolo, così come è stato scritto, presenta alcune criticità che mi auguro vengano riviste prima della sua emanazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, appare quasi un nonsense, in considerazione del fatto che era già stato previsto dalla legge n. 27/2020, di conversione del **decreto Cura Italia** e che quindi bastava solo un intervento limitato ad apportare le dovute modifiche.

Cosa prevede il decreto Cura Italia

Partiamo dall'inizio. In fase di conversione del decreto Cura Italia, il Parlamento ha inserito nella legge n. 27/2020, l'articolo 19-bis, dal titolo “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”.

Leggi anche Contratti a termine: proroghe e rinnovi tra vantaggi e criticità

L'articolo in questione ha evidenziato un vulnus creato dalla normativa ordinaria che non permetteva alle aziende che fruivano degli ammortizzatori sociali COVID-19 di apporre un termine ai contatti a tempo determinato. Ciò in quanto, tra le regole che disciplinano il contratto a termine e la somministrazione a tempo determinato è presente una disposizione (articolo 20 e articolo 32, del decreto legislativo n. 81/2015) che prevede il **divieto di prorogare e rinnovare** contratti a termine durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni.

Ricordo che la norma prescrive **una sanzione**, in caso di violazione di tale divieto, che è rappresentata dalla trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro.

Questo divieto ha portato alla cessazione di molti contratti di lavoro, privando tante persone della fruizione di un ammortizzatore sociale e di qualsiasi altro sostentamento economico, stante la situazione in essere. A fronte di ciò, il legislatore è intervenuto con la

sospensione del divieto summenzionato e, addirittura, con la sospensione anche del cd. stop & go che prevede un periodo di non lavoro tra due contatti a tempo determinato (articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015). Ciò proprio al fine di dare continuità al rapporto di lavoro.

Va sottolineato come la norma si applica esclusivamente alle aziende che hanno in essere un ammortizzatore sociale COVID-19 e solo per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.

Le novità del decreto Rilancio

Per quanto la norma non sia esente da critiche (in quanto, ad esempio, non chiariva il termine “rinnovo” e non ricomprendeva anche i lavoratori intermittenti), rappresentava un giusto compromesso per “proteggere” tanti lavoratori da una risoluzione del rapporto di lavoro per una motivazione non rientrante nella sfera aziendale, in quanto, in molti casi, la motivazione della chiusura delle attività produttive proveniva da una imposizione del Governo e non da una crisi aziendale. Con il decreto “Rilancio”, il Governo riscrive la norma, limitando enormemente la sua portata rispetto alla versione oggi vigente (articolo 19-bis) e al solo scopo, ad avviso di chi scrive, di eliminare l'**obbligo della causale**.

Vediamo quali sono gli aspetti negativi di questa nuova versione. Il Governo prescrive, “per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, la possibilità di “rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere”. Detta disposizione trascura i **rapporti in somministrazione a termine** che erano stati nominati nella precedente formulazione dell'articolo 19-bis. Spero si tratti solo di una dimenticanza e che potranno rientrare ed affiancare, così come meritano, i contratti ordinari a tempo determinato.

Inoltre, il disposto normativo non prevede la deroga all'articolo 21, comma 2, e quindi alla possibilità di

escludere l'obbligo dello "stop & go" tra il contratto scaduto e il successivo rinnovo. In questo modo, i rapporti in scadenza che non potranno essere prorogati, in quanto hanno raggiunto il massimale di proroghe previste (4 proroghe), dovranno obbligatoriamente prevedere **un momento di "vacanza contrattuale"**, in pratica un periodo di non lavoro, a tutto svantaggio dei lavoratori che, nel periodo in questione, non potranno prestare la propria attività lavorativa e ricevere, in cambio, una retribuzione.

L'unico aspetto positivo, se così si può dire, è la **sospensione dell'obbligo di indicare una motivazione** al perché il datore di lavoro vuole prorogare o rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato. In pratica, l'azienda non sarà obbligata a fornire una causale, riprendendola da una delle tre motivazioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015:

1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività,
2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori,
3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

I limiti che restano dopo il decreto Rilancio

Ricordo, infine, che il legislatore non ha sospeso, in questo periodo di crisi, anche le altre regole previste ordinariamente per questa tipologia contrattuale. Parlo, ad esempio, della **durata massima**, del rispetto del numero massimo di proroghe, del limite massimo di utilizzo di lavoratori a termine e della contribuzione aggiuntiva.

In particolare, per quanto la norma abbia sospeso la vigenza di due vincoli presenti nelle regole per l'applicazione del contratto a termine, restano comunque in piedi altri limiti che dovranno essere rispettati per non vedersi applicare delle sanzioni (la principale è la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro).

Durata: va rispettato il massimale di durata dei contratti a tempo determinato previsto dal Contratto collettivo di lavoro di riferimento dell'azienda, ovvero i **24 mesi** di durata massima, così come previsto

dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 81/2015;

Proroghe: un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti;

Percentuale: la contrattazione collettiva di riferimento dell'azienda prevede una percentuale massima di utilizzo dei lavoratori a tempo determinato, rapportata ai lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda. Qualora la contrattazione non abbia disciplinato il numero o la percentuale massima, si applica la previsione legale (il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione).

Contribuzione: oltre alla contribuzione ordinaria, il datore di lavoro deve corrispondere una contribuzione maggiorata dell'1,4% e la contribuzione addizionale dello 0,50% per ogni rinnovo (percentuale che va moltiplicata al numero di rinnovi effettuati).

Considerazioni finali

Al termine di questo scritto, permettetemi una considerazione.

Nell'arco di undici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 27/2020, di conversione del decreto legge 18/2020 (29 aprile 2020), il legislatore ha provveduto a riscrivere, quasi totalmente, un articolo che già contemperava la situazione delicata della mancata proroga o rinnovo di lavoratori a termine, modificando la norma con termini e delimitazioni diverse rispetto alla versione precedente. Bastava, a mio avviso, il solo inserimento circa la disapplicazione dell'**obbligo di motivare il contratto**.

Ciò avrebbe dato continuità alla disposizione dell'articolo 19-bis ed avrebbe evitato alcuni errori, quali, ad esempio, il mancato inserimento della sospensione dello "stop & go" e l'esclusione della **somministrazione di lavoro** dalla sospensione del divieto alle proroghe ed ai rinnovi, entrambi presenti nella versione oggi vigente.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Indicazioni INAIL

Stabilimenti balneari e spiagge libere: misure di sicurezza anti Covid-19

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Con l'approssimarsi della stagione estiva, la Fase 2 e il contrasto al contagio da Covid-19 non possono prescindere dalla considerazione della necessità di adottare specifiche misure all'interno degli stabilimenti balneari e sulle spiagge libere. Il nostro Paese è quasi interamente circondato dal mare, che rappresenta una delle principali attrazioni turistiche. Proprio a queste attività di prossima riapertura è stata dedicata l'attenzione del Comitato scientifico per l'emergenza istituito presso l'INAIL che, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ha esaminato le criticità tipiche di questo settore e rimodulato le misure contenitive nella organizzazione del lavoro e nella gestione della clientela. Quali sono le regole da rispettare?

La **Fase 2** delle riaperture in Italia, con le misure di contrasto al contagio da **Coronavirus**, investirà in pieno la stagione estiva e rende doverosa l'emanazione di provvedimenti volti alla adozione di specifiche misure di contenimento per attività a **rischio di aggregazione medio-alto** quali quelle svolte dagli stabilimenti balneari sulle nostre spiagge.

Il nostro è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto del totale di quelle europee e registra più di 50.000 concessioni demaniali marittime, di cui 11.000 sono per stabilimenti balneari.

Il Comitato tecnico scientifico dell'INAIL ha emanato un apposito documento, realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso la Protezione Civile che contiene le modalità di rimodulazione delle **misure contenitive** alla luce delle specificità e delle modalità di **organizzazione del lavoro** di queste attività stagionali.

Si tratta in ogni caso di misure che, una volta adottate, produrranno risultati che saranno soggetti a verifica sulla sostenibilità delle misure stesse e, se possibile, suscettibili di un ulteriore allentamento.

Le caratteristiche specifiche degli **stabilimenti balneari** e delle **spiagge libere**, quali la fruizione da parte di un elevato numero di persone soprattutto nei weekend e nei mesi di alta stagione, nonché la molteplicità di attività che si possono svolgere sull'arenile (elioterapia, balneazione, ristorazione, attività ludiche e sportive, etc.) pongono particolari criticità in merito al contenimento dell'epidemia, collocando il settore della gestione degli stabilimenti balneari (codice ATECO 93.29.2) tra quelli a **rischio di aggregazione medio-alto** secondo la classificazione INAIL.

Il settore della balneazione in Italia

L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di

acque di balneazione, circa un quarto del totale di quelle europee, di cui 4.871 marine e 668 interne.

La regione con la maggiore popolazione litoranea è il **Lazio** (per la presenza del comune di Roma), seguita da **Sicilia** e **Campania**. Nel Mezzogiorno la popolazione residente rappresenta il 55,6% di tutta la popolazione litoranea. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono 52.619 le concessioni demaniali marittime, di cui 11.104 sono per stabilimenti balneari, 1.231 per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, mentre le restanti sono distribuite su vari utilizzi, da pesca e acquacoltura a diporto e produttivo.

In alcuni comuni si arriva addirittura al 90% di **spiagge occupate da concessioni balneari**.

Lo stabilimento balneare è preferito dalle famiglie del nord e delle grandi aree metropolitane, il cliente medio ha tra i 35 e i 54 anni. Ad aver usufruito meno degli stabilimenti balneari sono stati i giovanissimi e coloro che risiedono nelle regioni del Sud Italia.

I servizi più utilizzati da chi frequenta uno stabilimento balneare sono in prevalenza: sdraio, lettini e ombrelloni (94,8%), servizi igienici e docce (91,3%), servizi di ristorazione (90%), cabine (61,9%).

Misure di sistema

In relazione alle aree balneabili, appare indispensabile affidare alle autorità locali l'adozione di specifici piani che permettano di prevenire l'affollamento delle spiagge, anche tramite l'utilizzo di **tecnologie innovative**, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali e del mondo produttivo.

L'accesso a spiagge libere di grande attrazione potrebbe essere organizzato adottando un **piano integrato** che tenga conto della determinazione del numero di accoglienza massima possibile e che preveda un accesso regolamentato tramite prenotazione online, anche a beneficio del contact tracing.

Misure organizzative

Sostenibilità?, prevenzione dell'affollamento e mantenimento del distanziamento sociale devono essere i criteri guida di tutte le misure che saranno adottate nelle attività balneari, sia in acqua che sull'arenile.

1) **Accesso:** l'accesso allo stabilimento deve avvenire in maniera contingentata e su prenotazione, anche per fasce orarie, favorendo così un'agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell'orientamento dell'utenza.

2) **Pagamento dei servizi:** al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.

3) **Zona ombreggio e solarium:** sulla battigia gli spazi devono essere adeguati a garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Le **postazioni** da assegnare ai bagnanti vanno igienizzate prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata e l'accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare. Devono essere definite specifiche procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.

4) **Assistenti alla balneazione:** occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Le **distanze di riferimento** sono così definite:

- 5 metri tra le file degli ombrelloni;
- 4,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila;
- 2 metri tra le attrezzature di ciascun ombrellone;
- le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante.

Anche tra le **attrezzature di spiaggia** non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 2 metri l'una dall'altra.

E' vietato l'uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un'adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.

Sono altresì vietate:

- la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi);

- le piscine all'interno dello stabilimento balneare.

La fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste **barriere separatorie** fra le postazioni.

Deve altresì essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.

Le **attività svolte in mare aperto** (ad es. windsurf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/ svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc).

Misure igienico sanitarie

Gli utenti indossano la mascherina al momento dell'arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all'uscita dallo stabilimento.

Devono essere installati **dispenser per l'igiene delle mani** a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento e va garantita la pulizia regolare, almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.

Anche la **sanificazione delle attrezzature** (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro, deve essere regolare e frequente.

I **servizi igienici** devono essere puliti più volte durante la giornata e disinfettati a fine giornata, dopo la chiusura; all'interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.

Le **docce** esse devono essere previste all'aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.

Spiagge libere

Gli arenili resi disponibili gratuitamente per l'allestimento delle attrezzature rende ancor più complessa l'attuazione e controllo delle misure di contrasto del

contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

Tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, le **autorità locali** dovranno definire puntualmente le **modalità di accesso e di fruizione** delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Il documento si limita dunque a fornire alcune indicazioni di carattere generale:

- affissione nei punti di accesso alle spiagge libere di **cartelli in diverse lingue** contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.

- il **perimetro di ogni allestimento** deve essere preliminarmente mappato e tracciato (l'ombrellone/sdraio/sedia), nel rispetto delle regole previste per gli stabilimenti balneari, individuando così la massima capienza di ciascuna spiaggia e definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line.

Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.

Sicurezza dei lavoratori

In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire un'**informazione più mirata**, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

Il Comitato tecnico ribadisce la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di

appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Il personale eventualmente dedicato ad **attività amministrative** in presenza di spazi comuni è obbligato ad indossare la mascherina chirurgica anche in presenza delle barriere di separazione.

Il **personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc.**, deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura.

Nello svolgimento delle **attività di primo soccorso**, il bagnino deve attenersi alle raccomandazioni impartite dall'Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall'European Resuscitation Council (ERC) nell'esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell'esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza venire meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco.

Ogni volta che viene eseguita la **rianimazione cardiopolmonare (RCP)** su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato; si raccomanda di:

- valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida.

- di **utilizzare il DAE** seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica;

- di indossare i **dispositivi di protezione individuale (DPI)**;

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool, al termine delle operazioni.

Lavoro e Previdenza

Comitato scientifico INAIL

Stabilimenti balneari: linee guida per le misure di sicurezza antiCovid-19

Il Comitato scientifico dell'INAIL ha elaborato il documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 alle attività ricreative di balneazione e in spiaggia. La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (Iss), per fornire elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, in base allo stato attuale delle conoscenze ma passibile di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze. Si tratta di una attività complessa, ancor più nelle spiagge libere, che richiede l'adozione di misure differenziate per rischio e per contesto.

Il documento tecnico elaborato, in data 10 maggio 2020, dal nell'affrontare una strategia di gestione del rischio di contagio da Coronavirus vanno identificati alcuni aspetti che riguardano, sia per i litorali che per le acque interne:

- il sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione;
- le strutture di stabilimenti balneari e i servizi collegati;
- le spiagge libere.

Stabilimenti balneari

L'accesso allo stabilimento dovrà avvenire previa prenotazione, anche per fasce orarie, al fine di agevolare la registrazione degli utenti e favorendo l'utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione. I percorsi di entrata e uscita dovranno, se possibile, essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell'orientamento dell'utenza.

La zona ombreggiata andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti.

Ombrelloni e attrezzature devono essere assegnati ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l'igienizzazione delle superfici prima dell'assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata.

Occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, rispettando le seguenti distanze:

- 5 metri di distanza minima tra le file degli ombrelloni;
- 4,5 metri di distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila.

Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all'ombrellone (ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno 2 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante.

Sarà vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi) e sarà inibito l'accesso alle piscine.

Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.

Le attività svolte in mare aperto (ad es. windsurf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc).

Misure igienico sanitarie

Gli utenti indossano la mascherina al momento dell'arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all'uscita dallo stabilimento. Vanno installati dispenser per l'igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.

E' necessario operare la sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l'altro.

I servizi igienici devono essere puliti più volte durante la giornata e disinfettati a fine giornata, dopo la chiusura. Le docce esse devono essere previste all'aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.

Misure per i lavoratori

Ai lavoratori ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.

Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione e svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell'attrezzatura. Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività di pulizia degli stessi.

Agli addetti al primo soccorso si raccomanda di

valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, documento tecnico maggio 2020

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Sicurezza anti-Covid19: scudo penale per il datore di lavoro virtuoso

Arriva dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro l'esame dei provvedimenti emanati in queste settimane con l'obiettivo di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini e dei lavoratori. Nell'approfondimento del 12 maggio 2020, in particolare, la Fondazione analizza i possibili effetti penali per il datore di lavoro inadempiente e il caso più complesso del datore di lavoro "virtuoso". Stante la cogenza delle misure che il datore di lavoro deve adottare per rendere gli ambienti sicuri per la salute, tutelando i lavoratori anche dal nuovo Coronavirus, e le responsabilità di un eventuale inadempiente, il ragionamento degli esperti perviene alla conclusione che sia necessario salvaguardare chi adempie a tutti gli obblighi previsti, introducendo uno scudo per le responsabilità penali di questi imprenditori che hanno "investito in sicurezza".

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento del 12 maggio 2020, procede all'esame dei Protocolli condivisi in base ai quali il Governo e le Parti Sociali hanno individuato le misure sanitarie e informative che i datori di lavoro devono adottare e i lavoratori rispettare, al fine di mettere in sicurezza, eliminare e prevenire il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Rischi penali per il datore

L'INAIL tutela tali affezioni morbose, inquadrando, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti,

la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo Coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

Pertanto, nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore abbia contratto il virus nell'ambiente di lavoro e fosse riscontrata la mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure imposte dalla normativa sopra citata, questi risponderà del reato di lesioni personali (gravi o gravissime e, comunque aggravate dall'averle commesse con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a norma dell'articolo 590 del codice penale) o, nel caso di decesso, di omicidio per colpa grave (articolo 589 del codice penale).

Datore di lavoro virtuoso

Il datore di lavoro che abbia scrupolosamente attuato le prescrizioni imposte può dimostrare, sulla base di documenti di ogni genere, di avere adottato tutte le cautele e le misure fissate nei Protocolli e nel D.L. n. 18/2020. Ciò non toglie che gli ispettori addetti all'indagine hanno il potere-dovere di accertare se le misure siano state effettivamente adottate e, in tal caso, se eseguite o fornite da soggetti professionalmente competenti; se siano corrette, adeguate e sufficienti ovvero, nel caso in cui, per via delle piccole dimensioni dell'attività, abbia personalmente provveduto l'imprenditore; se effettuate con prodotti e tecniche idonei e con le necessarie "formazione" e "informazione" proprie e dell'unico o dei pochi dipendenti.

Proposta scudo penale

Nel caso in cui, ricevuta la notizia di un "infortunio da Coronavirus", fossero disposti sequestri, un'idonea "salvaguardia" potrebbe essere quella di fissare un tempo massimo di efficacia trascorso il quale, tali provvedimenti perdono efficacia con la conseguente immediata revoca e restituzione del bene all'imprenditore e ripresa dell'attività produttiva.

E? necessario, osserva la Fondazione Studi,

apportare un drastico limite alla durata delle indagini nel caso in cui l'imprenditore abbia dimostrato di avere attuato in maniera integrale e corretta le misure previste dai Protocolli proprio allo scopo di evitare una inutile "esposizione" di un innocente alla gogna del procedimento penale. Infine, una norma finalizzata a corroborare la presunzione assoluta di innocenza dell'imprenditore "virtuoso" potrebbe essere quella in cui si prevedesse l'immunità dalla responsabilità penale nel caso in cui egli abbia adottato - in maniera conforme e adeguata - tutte le misure previste dai Protocolli condivisi. La stessa Corte di Cassazione ha previsto che non risponde delle lesioni personali subite dal lavoratore, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia.

?

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 12/05/2020

Lavoro e Previdenza

Nota INL

Operai agricoli: disconoscimento dell'inquadramento aziendale

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 23 del 2020, approfondisce la fattispecie di disconoscimento del rapporto previdenziale in agricoltura e i conseguenti effetti sulla posizione contributiva e degli operai agricoli. Si tratta di un provvedimento che, con effetto retroattivo, determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli. L'Ispettorato chiarisce che, qualora venga accertato che anche l'attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente

aggiornamento della posizione assicurativa, nonché? al recupero delle indebite prestazioni, fatto salvo il diritto del lavoratore a percepire la Naspi.

Con la nota n. 23 dell'8 maggio 2020, l'Ispettorato Nazionale del lavoro interviene riguardo i verbali ispettivi di annullamento di rapporti di lavoro a seguito di diverso inquadramento aziendale dell'impresa agricola.

L'INPS, con riferimento all'assoggettamento a contribuzione agricola unificata delle società?, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori, ha fatto riferimento anche alle attività? diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, nonché? delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività? agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli.

Si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività? di raccolta di prodotti agricoli nonché? ad attività? di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché? connesse a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività?.

Verifica inquadramento aziendale

Il disconoscimento dell'inquadramento dell'azienda ha notoriamente effetto retroattivo e determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli. Per il solo settore agricolo, l'accertamento della carenza dei requisiti necessari per la qualificazione dell'azienda come impresa agricola non sia sufficiente, essendo necessario accertare, altresì?, se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività? elencate.

In quest'ultimo caso, infatti, i lavoratori potranno comunque mantenere l'iscrizione previden-

ziale nel settore agricolo in funzione dell'attività? cui sono stati addetti, conservando il diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore, già? corrisposte o da corrispondere.

Rilevanza dell'attività effettivamente prestata

Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l'azienda quale impresa agricola, sarà? necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività? elencate nell'art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l'iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell'azienda nel settore non agricolo.

Diversamente laddove, a seguito della riqualificazione dell'azienda, venga accertato che anche l'attività? prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole, si procederà? al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché? al recupero delle indebite prestazioni.

In questo caso, i lavoratori potranno in ogni caso richiedere la trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in NASpi, con compensazione di quanto già? corrisposto a titolo di indennità? di disoccupazione agricola.

?

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 08/05/2020, n. 23

Lavoro e Previdenza

Documento tecnico INAIL

Riapertura ristoranti: ecco le misure contenitive da adottare

Il Comitato scientifico dell'INAIL per l'emergenza Coronavirus ha approvato il documento tecnico sulle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione. La nuova pubblicazione, realizzata

in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (Iss), punta a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza. È necessario rimodulare la disposizione dei tavoli e dei posti a sedere, definendo un limite massimo di capienza predeterminato che preveda uno spazio di norma non inferiore a quattro metri quadrati per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure organizzative, come per esempio le barriere divisorie.

L'INAIL ha pubblicato, in data 12 maggio 2020, il documento tecnico per la rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione, con riferimento alle specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, trattandosi di un contesto a rischio di aggregazione medio-alto. Le decisioni dovranno essere preventivamente analizzate in base all'evoluzione della dinamica epidemiologica, anche tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?

La riorganizzazione del settore della ristorazione dovrà necessariamente affiancare misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, contando anche sulla collaborazione attiva dell'utenza che dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Rimodulazione delle misure contenitive

Il settore della ristorazione presenta specifiche complessità connesse con le varie tipologie di servizi erogati, tenendo conto del fatto che, già nell'ordinarietà, è obbligatorio rispettare obbligatoriamente sia specifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti nonché procedure ad hoc nonché le relative norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

È necessario, soprattutto in una prima fase, favorire soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità.

Il layout dei locali di ristorazione andrebbe quindi rivisto con una rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanzia-

mento fra i tavoli non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto (che necessariamente avviene senza mascherina), una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone.

Lo spazio di riferimento, di norma, deve essere di almeno 4 metri quadrati per ciascun cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio, le barriere divisorie.

È opportuno utilizzare format di presentazione del menu? alternativi rispetto ai tradizionali, ad esempio adottando menu? scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menu? del giorno stampati su fogli monouso).

I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al pasto al tavolo, privilegiando i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere separate nella zona cassa, ove sia necessaria.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e personale anche in più punti in sala e, in particolare, per l'accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati frequentemente.

Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione, rispetto alle superfici evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati.

Misure specifiche per i lavoratori

Con riferimento al personale dipendente, è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informazione più mirata sulle specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

Il personale di cucina deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti in nitrile.

Il personale addetto al servizio ai tavoli deve indossare la mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, utilizzare i

guanti in nitrile, anche durante le attività? di igienizzazione poste in essere al termine di ogni servizio al tavolo.

A quanto sopra si aggiunge la necessità? di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili dei locali di apposti dispenser con soluzione idroalcolica.

Il personale addetto alla cassa dovrà? indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì? barriere di separazione.

Particolare attenzione dovrà? essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un'adeguata attività? di pulizia degli stessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, documento tecnico maggio 2020

Finanziamenti

Misure di sostegno

COVID-19: sempre più numerose le richieste di liquidità da famiglie e imprese

Salgono a oltre 2,2 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti per complessivi 233 miliardi e superano quota 150.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi. In riferimento a "Garanzia Italia", lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, emerge che le operazioni di finanziamento in fase di istruttoria da parte delle banche, risultano essere circa 250 per un valore complessivo di circa 18,5 miliardi di euro.

Pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle **misure a sostegno della liquidità** adottate dal Governo per far fronte **all'emergenza Covid-19**, di cui fanno parte oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca d'Italia, Associazione l'Bancaria Italiana, il Mediocredito Centrale e Sace.

La Banca d'Italia ha avviato le rilevazioni statistiche presso le banche e riguardano sia le misure governative di cui ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', sia le iniziative volontarie.

Moratoria mutui

Sulla base di dati preliminari emerge che, al 30 aprile, sono pervenute **oltre 2,2 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti** per quasi 233 miliardi. Quasi il 44% delle domande provengono da società non finanziarie (a fronte di prestiti per 156 miliardi). Le domande delle famiglie, oltre 1,1 milioni, riguardano prestiti per 72 miliardi di euro. Poco più di 69.000 domande hanno riguardato la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 89.000 euro. Di queste domande circa il 78% risulta già accolto dalle banche; l'1% circa è stato sinora rigettato; la parte restante è in corso di esame.

Fondo di Garanzia

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente **155.087 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia** nel periodo dal 17 marzo all'11

maggio 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 7,8 miliardi di euro.

In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con i decreti 'Cura Italia' e 'Liquidità' sono 152.924, pari ad un importo di circa 7,7 miliardi di euro. Di queste, oltre 130.332 sono riferite a finanziamenti fino a 25.000 euro, con percentuale di copertura al 100%, per un importo finanziato di circa 2,8 miliardi di euro che, secondo quanto previsto dalla norma, possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.

Garanzia Italia

In riferimento a "**Garanzia Italia**", lo **strumento di SACE** per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19, le operazioni di finanziamento in **fase di istruttoria** da parte delle banche, risultano essere circa 250 per un valore complessivo di circa 18,5 miliardi di euro.

Al termine dell'attività di istruttoria, costruzione dei pool e conseguente delibera, le banche accreditate sul portale dedicato, ad oggi oltre 190, presenteranno le richieste a SACE, che emetterà la garanzia entro 48 ore dalla ricezione come già accaduto per le 6 richieste di garanzie fino ad ora ricevute per un totale di circa 40 milioni di euro.

A cura della Redazione

Impresa

Decreto Liquidità

Albo gestori della crisi d'impresa: adempimenti formativi per l'iscrizione ai tempi del Covid-19

di Monica Bruno - Dottore Commercialista in Taranto, Presidente AIDC Sezione di Taranto

Nell'attuale situazione emergenziale causata dal Coronavirus, in cui le imprese devono affrontare una gravissima forma di crisi economica, il decreto Liquidità è intervenuto nella materia del fallimento prevedendo il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ma lasciando valide le disposizioni riferite all'Albo dei gestori della crisi. Rimane quindi inalterato il termine del 30 giugno per l'adempimento degli obblighi di formazione in capo ai professionisti che vogliono iscriversi all'Albo, nonostante le difficoltà per coloro che a causa dell'emergenza non potranno iniziare o continuare i corsi di formazione.

Il legislatore, con le disposizioni contenute al capo II del **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020) è intervenuto sulla disciplina del Codice della crisi e del fallimento: all'art. 5 - rubricato "Differimento dell'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**" di cui al D.Lgs. n. 14/2019 - prevede il rinvio di norme non ancora in vigore.

L'art 5, del D.L. 23/2020, ha **differito l'entrata in vigore** del Codice della crisi al **1° settembre 2021**, nonostante l'intervento legislativo agli art. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020, a sistema con l'art. 83 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), con cui è stata introdotta la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze in sede civile e penale.

L'articolo, in particolare, richiama solo il primo comma dell'art. 389 del Codice della crisi che prevede l'entrata in vigore ad agosto 2020 (diciotto mesi dalla pubblicazione) e lascia salvo quanto previsto al secondo comma: gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388.

Conseguentemente, restano valide le disposizioni riferite all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure - artt. 356 e 357 del Codice - e quelle di riforma del codice civile - assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori, nomina degli organi di controllo e così via.

Leggi anche Crisi d'impresa: le 3 soluzioni per garantire la continuità aziendale

Motivi del rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi

Le ragioni del rinvio si ricavano dalla relazione illustrativa che indica, come prima riflessione, l'applicazione delle misure di allerta. Chiarisce, infatti, che il **sistema dell'allerta** è stato elaborato per un **quadro economico stabile** e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale la preponderanza

delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal Codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione come l'attuale, in cui le imprese devono affrontare una gravissima forma di crisi causata dal **Coronavirus**, gli indicatori perderebbero il ruolo selettivo, mancando conseguentemente l'obiettivo, ed anzi potrebbero generare effetti potenzialmente sfavorevoli.

La seconda ragione è legata allo scopo del Codice, diretto al **salvataggio delle imprese** e della loro continuità. Risulta, si legge nella relazione, evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo. In sostanza, si perderebbe quell'**effetto risanatorio** che il nuovo modello si è prefigurato di raggiungere.

La terza ragione si deve, sempre secondo la relazione, alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica. Infine, lo slittamento è determinato, oltre che dal riallineamento con la Direttiva UE 1023/2019, dalla **ridotta operatività dei tribunali** nel periodo feriale.

Albo dei gestori della crisi di impresa

Vi sono però delle **criticità** che pare opportuno studiare e che riguardano, in particolare, le norme relative al nuovo "Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure" - artt. 356 e 357 - e quelle di riforma del codice civile - assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina degli organi di controllo.

L'art. 357 del Codice, relativo al funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure, è già stato corretto dall'art. 8, comma 4, del

D.L. n. 162/2019 - convertito, con modifiche, nella l. n. 8/2020.

Si ricorda che il nuovo Albo è stato istituito con l'art. 356 del Codice della crisi che ne regola l'iscrizione e il suo mantenimento, oltre ai requisiti necessari ai fini del "primo popolamento". In particolare, si segnala l'integrazione del comma 2 ove si prevede che per i **professionisti** iscritti agli **albi degli avvocati**, dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili e dei **consulenti del lavoro**, ai fini dell'iscrizione all'Albo, è sufficiente documentare la partecipazione a corsi di formazione, di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del D.M. n. 202/2014, di durata non inferiore a 40 ore se non si è stati nominati almeno in due procedure (c.d. primo popolamento).

Analogamente, è in vigore (dal 16 marzo 2019) l'art. 357, sempre del Codice della crisi, che rilascia ad un apposito decreto del Ministro della Giustizia - di concerto con il Ministro dell'Economia - il compito di regolare, in concreto, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia.

Il termine di emanazione di tale decreto, originariamente fissato al 1° marzo 2020, è stato prorogato al 30 giugno 2020, dall'art. 8, comma 4, del D.L. 162/2019. Di conseguenza, il **mancato intervento** del legislatore con il **decreto Liquidità** che non slitta i termini, lascia **inalterato** il quadro relativo alla **formazione** - richiesto dal secondo comma dell'art. 356 del Codice, combinato con l'art. 357, primo comma - che prevede l'adempimento degli obblighi di formazione, pari a 40 ore, in capo ai professionisti indicati dall'art. 358, primo comma, del Codice, entro il prossimo 30 giugno. Chiaramente, questo altera le posizioni tra coloro che, per l'emergenza Covid-19, **non potranno iniziare** o continuare i **corsi di formazione**, molti dei quali in presenza, e coloro che, nominati in almeno due procedure, possono iscriversi all'Albo in virtù della norma che ha introdotto il profilo del "primo popolamento". Considerato, per altro, che, per effetto delle sospensioni, diviene difficile essere nominati in questo particolare momento.

Approvazione dei bilanci

E', poi, opportuno evidenziare, continuando ad esaminare le norme in vigore del Codice della crisi, che anche l'art. 379 aveva già subito uno slittamento in avanti, con effetto dal 1° marzo 2020, in virtù dell'art. 8, comma 6 sexies, del D.L. 162/2019 - convertito con l. n. 8/2020 -, che ha fissato quale termine la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Probabilmente, la disposizione deve leggersi anche alla luce delle novità in termini di approvazione del bilancio introdotte con il decreto Cura Italia che, al fine di agevolare le imprese nella situazione di emergenza COVID-19, ha dettato specifici assetti relativi alle assemblee e alle decisioni dei soci per le società obbligate ad approvare il bilancio di esercizio dell'anno 2019. In particolare, è stata attribuita alle società la facoltà di convocare l'**assemblea ordinaria** entro il termine di **180 giorni**, invece di 120, dalla chiusura dell'esercizio sociale senza alcun bisogno di motivazione. In sostanza, potremmo trovarci di fronte, in mancanza di un intervento in sede di conversione che coordini gli interventi legislativi, a regimi temporali diversi che avrebbero quale effetto quello di generare incertezza e confusione nell'adempimento da parte delle società degli obblighi in materia di nomina degli organi di controllo.

Leggi anche Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni

Misure di allerta

Ed ancora, anche per le misure di allerta - di cui agli artt. 14, comma 2, e 15 del Codice - si evidenzia che l'obbligo di segnalazione era già stato differito, al 15 febbraio 2021, per effetto dell'art. 11 del D.L. 9/2020.

Conseguentemente, valutato che il rinvio ha riguardato i soli obblighi di segnalazione, ci troviamo (nuovamente) di fronte ad un **doppio regime** poiché per i sindaci e i revisori già nominati, per effetto dell'art. 379 Codice, l'obbligo dovrebbe scattare dal 15 febbraio 2021, con effetti mediati giacché l'art. 15 e 16 del Codice entreranno in vigore al 1° settembre 2021.

Impresa
FNC - CNDCEC

Brexit: i commercialisti istituiscono un gruppo di lavoro

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro che, in collaborazione con la Fondazione Nazionale, affronterà le tematiche finanziarie, fiscali e giuridiche scaturenti dall'attuazione del percorso di exit del Regno Unito dall'Unione Europea. L'obiettivo che si propone il gruppo di lavoro è quello di fornire utili strumenti che siano di servizio a tutti i colleghi. Gli eventi politico-istituzionali che hanno portato ad un allungamento della tempistica della Brexit, sono infatti caratterizzati da una particolare incertezza normativa e giuridica in ordine all'esito di tale processo, tanto che diversi Paesi europei, fra cui l'Italia, hanno proceduto ad emanare specifiche normative d'urgenza in caso di "no deal" (uscita della UK dall'Unione Europea senza accordo condiviso).

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nel documento dal titolo **"Un focus sugli impatti della Brexit per le imprese e per i commercialisti"** comunica che ha istituito uno specifico gruppo di lavoro che, in collaborazione con la Fondazione Nazionale, analizzerà le tematiche finanziarie, fiscali e giuridiche scaturenti dall'attuazione del percorso di exit del Regno Unito dall'Unione Europea. Il gruppo di lavoro è composto da **Francesco M. Renne** (coordinatore), **Emmanuela Saggese** e **Sandro Di Cicco**, ed è coadiuvato (in funzione delle rispettive competenze aziendalistico-finanziarie, fiscali e giuridiche) dai ricercatori della Fondazione Nazionale.

Gli eventi politico-istituzionali che hanno portato ad un allungamento della tempistica della Brexit sono caratterizzati da una particolare incertezza normativa e giuridica in ordine all'esito di tale processo, tanto che diversi Paesi europei, fra cui l'Italia, hanno proceduto ad emanare specifiche normative d'urgenza in caso di **"no deal"** (uscita della UK dall'Unione Europea senza accordo condiviso).

Gli obiettivi che si propone il gruppo di lavoro mirano a fornire utili strumenti, che siano di servizio a tutti i colleghi, sino al termine della fase di negoziazioni, e che possono essere così riassunti:

- analisi propedeutica dello scenario economico, finanziario e legislativo connesso all'attuazione della Brexit;
- predisposizione, in funzione dell'evoluzione delle singole negoziazioni, di una **"guida operativa essenziale"** (eventualmente anche modulare) in relazione

alle principali tematiche toccate dal cambiamento in corso;

- predisposizione di una **raccolta di normativa** e/o di link a documentazione istituzionale e/o di commento al processo attuativo delle decisioni bilaterali UK/UE. In sintesi, le problematiche operative che si dovranno affrontare potranno riguardare:

- le modifiche alla regolamentazione, alla decorrenza e alle modalità di adempimento degli obblighi ai fini doganali, IVA e Intrastat;

- l'eventuale venir meno dell'automatismo dei principi fissati nella Direttiva madre-figlia, in merito al trattamento fiscale di interessi, dividendi e royalties, nonché a quelle inerenti l'aggiornamento (ove necessario) dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni con l'UK e, per il nostro Paese, dell'eventuale riallineamento delle normative legate alle norme antielusive;

- la "passaportabilità" delle licenze finanziarie/assicurative e delle certificazioni farmaceutiche, nonché quelle legate alla regolamentazione della sicurezza sui prodotti;

- il diritto di stabilimento per ragioni di lavoro e la reciproca tutela dei cittadini all'estero;

- gli impatti della Brexit nelle valutazioni di risk management e di audit per le imprese italiane coinvolte.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, documento **"Un focus sugli impatti della Brexit per le imprese e per i commercialisti"**, 12/05/2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.